



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Oggetto: Iscritto all’Albo in più settori di specializzazione - richiesta di iscrizione nel settore prevenzione e igiene ambientale per “corrispondenza” con le sezioni già acquisite.

Rispondiamo in merito alla richiesta di un iscritto all’Albo nelle specializzazioni in *Elettronica e Telecomunicazioni, Tecnologie Alimentari e Chimico* – e le corrispondenti sezioni *Impiantistica Elettrica e Automazione, Tecnologia Alimentare e Chimica* – il quale chiede l’attribuzione della sezione “Prevenzione e igiene ambientale” per assimilazione delle materie, oggetto delle professionalità già in suo possesso. A tal fine, richiama la delibera CNPI n. 150/16 del 16 aprile 2025 e la tabella di confluenza, con la quale il Consiglio Nazionale ha approvato la “tabella di confluenza” che riconduce le classi di laurea di cui all’art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 328/2001 alle 8 sezioni dell’Albo (Delibera n. 150/16 del 16.4.2025), in coordinamento con il MUR per le modalità di espletamento degli esami di abilitazione.

Per attribuire la sezione “Prevenzione e igiene ambientale”, occorre che il titolo di studio dell’iscritto, per il quale il candidato abbia sostenuto con esito positivo il relativo esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione professionale, rientri in una delle classi indicate dalla Delibera n. 150/16 (L-27, L-30, L-34, LP-03), secondo la “tabella di confluenza” approvata dal CNPI in conformità a quanto dispone l’art. 55 comma 2 D.P.R. 5 giugno 2011 n. 328.

Il sistema regolatorio è costruito su un principio di tassatività, fondato sulla legislazione vigente. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 fissa all’art. 55 le classi di laurea abilitanti all’accesso agli esami di Stato per perito industriale.

Con Delibera n. 150/16 del 16 aprile 2025, giustappunto, il CNPI ha approvato la “tabella di confluenza”, che correla le classi di laurea previste dall’art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. 328/2001 alle otto sezioni dell’Albo, in coordinamento con il MUR per l’organizzazione degli esami di abilitazione. La tabella distingue con precisione: per la sezione “Chimica” valgono le classi L-21 e L-27; per la sezione “Prevenzione e igiene ambientale” occorre invece un titolo riconducibile alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-34 (Scienze della Terra) o LP-03 (lauree professionalizzanti).

Per “chi è già iscritto”, come espone il richiedente, vale la regola della tassatività dei titoli di accesso alle professioni liberali.

In assenza di prova documentale della classe formale di afferenza del/dei titoli di studio previsti dalla legge, non è possibile riconoscere la “sezione/settore” sulla base di un’equiparazione implicita o di un’applicazione analogica.

Le competenze descritte per la sezione (progettazione, verifica, tutela da agenti fisici e chimici) non sostituiscono il requisito del titolo corrispondente previsto dalla tabella richiamata e dalla normativa settoriale.

Sul punto, anche la giurisprudenza (T.A.R. Lazio n. 13886/2022; Cons. Stato n. 10003/2022) esige una previsione di settore per l’equipollenza rilevante ai fini dell’iscrizione o dell’abilitazione, escludendo estensioni analogiche da ambiti diversi. Ne consegue che l’“equipollenza inversa” non è ammissibile senza un chiaro fondamento normativo di settore.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2026

Quindi, in base alla Delibera CNPI n. 150/16 e al principio di tassatività del D.P.R. 328/2001, la sezione “Prevenzione e igiene ambientale” è attribuibile solo a chi possiede un titolo ricompreso nelle classi L-27, L-30, L-34, sostenendo il relativo esame di Stato oppure la laurea professionalizzante LP-03.

In difetto di corrispondenza formale documentata, l’ulteriore abilitazione richiesta è allo stato non attribuibile.